

TI_GERICHTE 11.2002.14 vom 8. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.14

FR: TI_GERICHTE 11.2002.14 du 8 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.14 del 8 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Litigioso è unicamente, in concreto, il reddito del convenuto. Il Pretore, rilevato che “stante le oscillazioni del salario negli anni 1999 e 2000, oltre alle spiegazioni da lui fornite durante l'interrogatorio formale, il dato di riferimento non può essere il solo anno 2000”, ha calcolato il reddito di lui sulla media di quattro anni (dal 1997 al 2000) in fr. 3890.– netti mensili. Egli ha poi stabilito il fabbisogno minimo del marito in fr. 2711.– mensili fino al 30 settembre 2001 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 286.–, pigione fr. 1205.–, imposte fr. 120.–) e in fr. 2356.– in seguito, riducendo le spese di alloggio a fr. 850.– mensili. Ciò posto, egli ha destinato al mantenimento della moglie l'eccedenza mensile di fr. 1179.–, rispettivamente di fr. 1544.–.

E. 3

L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che la riduzione del suo reddito è dovuta al precario stato di salute e che in realtà nel 2000 egli ha guadagnato mediamente fr. 3644.– mensili netti, comprese le ore supplementari, e nei primi due mesi del 2001 in media fr. 3262.– mensili netti. Egli fa valere inoltre che le ore straordinarie prestate in precedenza dipendevano dalla volontà del datore di lavoro e non sono più state richieste nel 2001.

E. 4

Dagli atti risulta che il reddito dell'appellante ammontava a fr. 3670.25 mensili netti nel 1997 e a fr. 4076.– mensili netti nel 1998 (certificati di salario nell'incarto fiscale richiamato). Nel 1999 l'interessato ha guadagnato fr. 4172.75 netti mensili (doc. 4), ma nel 2000 il suo stipendio è sceso a fr. 3644.75 netti mensili (doc. 3), nel gennaio 2001 a fr. 3238.– e nel febbraio 2001 è lievemente risalito a fr. 3286.– (doc. 1 e 2). Come si è detto, il primo giudice ha calcolato il reddito sulla media dei guadagni tra il 1997 e il 2000. Tale criterio si applica solo, però, nel caso di lavoratori indipendenti (DTF inedita del 17 ottobre 2000 in re M., consid. 3c con riferimenti, inc. _____/_____). Trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il salario netto conseguito al momento del giudizio (Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts , Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/ Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 70 ad art. 163), riservato il caso in cui vada imputato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5 a metà, 121 III 299).

E. 5

Nella fattispecie l'obbligo contributivo dell'appellante verso la moglie decorre solo dal marzo 2001. Il dato più recente sul reddito da lui conseguito figura nel foglio paga del febbraio 2001, da cui risulta uno stipendio di fr. 3286.– mensili netti (doc. 2). È vero che in precedenza l'appellante ha guadagnato di più, ma è anche vero che ciò si riconduceva al compimento di ore straordinarie (le quali non rientravano nella sua libera disponibilità) e che la successiva diminuzione delle entrate dipende anche da decurtazioni di salario dovute a malattia (interrogatorio formale del 20 giugno 2001, risposta n. 5). E in effetti, per il passato, è senz'altro verosimile che l'appellante abbia sofferto di problemi di salute, ove appena si considerino le ripetute deduzioni del 20% “per malattia e recupero infortunio” praticate dal datore di lavoro sullo stipendio lordo di fr. 4'000.– mensili. La situazione è diversa per quanto riguarda il periodo successivo al febbraio 2001 (e il contributo alimentare decorre – come detto – dal marzo 2001). Tutto ignorandosi sulla natura dell'infermità, non è possibile invero sapere se tale affezione abbia continuato a pregiudicare la capacità di guadagno anche dopo di allora, né è possibile formulare una qualsiasi prognosi. Se non che, le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare, salvo che i coniugi tornino insieme (art. 179 cpv. 2 CC) oppure che il giudice le limiti nel tempo o che, introdotta una causa di stato, tali misure siano sostituite da provvedimenti cautelari (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley , op. cit., pag. 324 n. 788 e 789). Spettava dunque al marito, che si prevale di una malattia duratura, renderne verosimili gli estremi. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non rimane dunque che dipartirsi dallo stipendio lordo di fr. 4000.– mensili, cui vanno dedotti gli oneri sociali e aggiunta la quota di tredicesima (stipendio di base senza indennità, con deduzione degli oneri sociali ma senza il contributo per la cassa pensione). Ne deriva un reddito mensile netto di fr. 3720.–. Dovessero le parti rendere verosimili cambiamenti durevoli (e in particolare l'appellante rendere verosimile un impedimento al lavoro per malattia), un adattamento alle nuove circostanze sarà sempre possibile (art. 179 cpv. 1 CC).

E. 6

Tenuto conto di un fabbisogno minimo mensile di fr. 2711.– mensili fino al 30 settembre 2001 e di fr. 2356.– in seguito, le entrate del marito non sono in ogni modo sufficienti per coprire le necessità delle due nuove economie domestiche. Al debitore del contributo va dunque garantito il suo minimo, l'eventuale ammanco rimanendo a carico dell'altro coniuge (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Ne segue che il contributo alimentare per la moglie va fissato in fr. 1009.– mensili fino al 30 settembre 2001 e in fr. 1364.– mensili dopo di allora, pari alla differenza tra il reddito del marito e il suo fabbisogno. L'appello va accolto entro tali limiti.

E. 7

Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta. Si giustifica pertanto di mettere la tassa di giustizia e le spese per cinque settimi a suo carico e per il resto a carico dell'appellata. _____ rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal marito può essere accolta, data la situazione di indigenza in cui egli versa e il fatto che l'appello non poteva dirsi sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC). L'attribuzione di ripetibili ridotte renderebbe in parte senza oggetto – di per sé – la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellata. Se non che, la relativa indennità appare di

difficile – se non impossibile – incasso, di modo che si giustifica di concedere anche a lei il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322). L'indennità dei legali sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per una causa analoga, senza indugiare su argomenti che apparivano d'acchito inconferenti. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 2. _____ è tenuto a versare ad _____, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento: fr. 1009.– dal 5 marzo al 30 settembre 2001 e fr. 1364.– dal 1° ottobre 2001 in poi. Per il resto il dispositivo rimane invariato. 3. _____, _____, è ordinato di trattenere con effetto immediato e mensilmente dallo stipendio di _____ l'importo di fr. 1364.– e di versarlo direttamente ad _____ sul conto n. _____, clearing n. _____, a lei intestato. Per il resto l'appello è respinto e il giudizio impugnato è confermato. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 160.– b) spese fr. 50.– fr. 210.– sono posti per cinque settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata. _____ rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello. III. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. IV. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. V. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – _____ (limitatamente al dispositivo n. I/3). Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.